

**RICHIESTA DI PRESTITO PERSONALE
RIMBORSABILE MEDIANTE
MANDATO IRREVOCABILE DI PAGAMENTO**

Finanziamento n.


IL SOTTOSCRITTO DI SEGUITO "CLIENTE" O "MANDANTE"

COGNOME		NOME		C.F.	
NATO A		PR		DATA DI NASCITA	
RESIDENTE A					
DIPENDENTE DA	("AMMINISTRAZIONE")				
CON SEDE LEGALE IN					

RICHIESTE
A FIGENPA S.P.A. CON SEDE IN GENOVA VIA BRIGATE PARTIGIANE 6 C.F. 03401350107 ISCRITTO ALL'ALBO UNICO DEGLI INTERMEDIARI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO, PREVISTO DALL'ARTICOLO 106 E SEGUENTI DEL T.U.B. AL N.159 - INTERMEDIARIO SOTTOPOSTO ALLA VIGILANZA DI BANCA D'ITALIA, CON SEDE IN VIA NAZIONALE 91 - 00184 ROMA, DI SEGUITO INDICATA ANNCHE COME "MUTUANTE", LA CONCESSIONE DI UN FINANZIAMENTO DI SEGUITO "FINANZIAMENTO" ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTRATTUALI DI SEGUITO INDICATE

PROSPETTO ECONOMICO				
IMPORTO FINANZIATO €	DURATA DEL PRESTITO:	MESI	DECORRENZA	SCADENZA
T.A.N. (TASSO ANNUO NOMINALE):	%	IMPORTO INTERESSI A SCADENZA €	IMPOSTA DI BOLLO €	16,00
IMPORTO TOTALE DEL CREDITO €	= (IMPORTO FINANZIATO AL NETTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO)		IMPORTO TOTALE DOVUTO A SCADENZA €	
T.A.E.G.	%	IL TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE È CALCOLATO A NORMA DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DALLA BANCA D'ITALIA IN MATERIA DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI BANCARIE E FINANZIARIE DEL 29/07/2009 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI LE IPOTESI UTILIZZATE PER IL CALCOLO DEL TAEG SONO LE SEGUENTI: <ul style="list-style-type: none">L'IMPORTO TOTALE DEL CREDITO (IMPORTO FINANZIATO) SI INTENDE UTILIZZATO PER INTERO ALLA DATA DI DECORRENZA DEL PRESTITOGLI INTERVALLI DI TEMPO INTERCORRENTI TRA LE DATE UTILIZZATE NEI CALCOLI SONO ESPRESSI IN ANNI O FRAZIONI DI ANNO. SI ASSUME CHE UN ANNO SIA COMPOSTO DA 365 GIORNI (366 PER GLI ANNI BISESTILI), 12 MESI CIASCUNO COMPOSTO DAGLI EFFETTIVI GIORNI DI CALENDARIO.IL RISULTATO DEL CALCOLO È ESPRESSO ALMENO FINO ALLA SECONDA CIFRA DECIMALE. SE LA CIFRA DECIMALE SEGUENTE È SUPERIORE O UGUALE A 5, LA CIFRA DEL PRECEDENTE DECIMALE È AUMENTATA DI UNO		
T.E.G.	%	IL TASSO EFFETTIVO GLOBALE RILEVANTE AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA È CALCOLATO A NORMA DELLE ISTRUZIONI EMANATE DALLA BANCA D'ITALIA CATEGORIA T.E.G.M. DI APPARTENENZA DEL PRESTITO "CREDITO PERSONALE"		

INTERMEDIARIO DEL CREDITO		
SEDE:	CODICE FISCALE	

MODALITÀ DI RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO		
IL CLIENTE, PRESA VISIONE DEL PROSPETTO ECONOMICO E DELLE CONDIZIONI GENERALI, CHE DICHIARA DI ACCETTARE INTEGRALMENTE, RICHIEDE L'EROGAZIONE DEL PRESTITO PERSONALE FIN DA ORA ACCETTANDO CHE LO STESSO VERRA' RIMBORSATO MEDIANTE MANDATO IRREVOCABILE DI PAGAMENTO AL PROPRIO DATORE DI LAVORO		
FIRMA	DATA	IL CLIENTE
		

Dichiaro altresì che: mi è stato consegnato, prima della firma di questa proposta il documento "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori" e di aver ritirato copia di questo documento interamente compilato in ogni sua parte e comprensivo del documento "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori".

LUOGO _____

DATA _____



IL CLIENTE

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Ai sensi del D.Lgs 231/2007 e successive modifiche e integrazioni, Figenpa conferma che il Riconoscimento del Cliente è avvenuto mediante compilazione e sottoscrizione del modulo di Riconoscimento della Clientela.

CONDIZIONI GENERALI DEL FINANZIAMENTO

1. Premesse

1.1 Il presente contratto di finanziamento è un contratto di prestito personale erogato quale credito al consumo rimborsabile tramite mandato irrevocabile di pagamento ("Contratto"), che Figenpa - previa valutazione del merito creditizio del Cliente, concede al Cliente purché lo stesso:

- Rientri nella definizione di "Consumatore" di cui all'art.121, punto1, lett. b), TUB;
- Abbia inoltrato la relativa richiesta, nei modi e nelle forme previste dalla vigente normativa;
- Sia un lavoratore subordinato che goda di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato per una durata non inferiore all'ammortamento del finanziamento.

1.2 Il Cliente dichiara, assumendosi ogni responsabilità come per legge, di aver fornito in maniera esatta e veritiera i propri dati anagrafici e le altre notizie rilevanti ai fini della sottoscrizione della presente proposta e della approvazione della stessa.

1.3 Il Cliente si impegna ad effettuare l'ammortamento del finanziamento mediante la cessione quote della propria retribuzione (compreso il trattamento di fine rapporto, in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro), per mezzo di un mandato irrevocabile di pagamento conferito, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1723, secondo comma, codice civile, dal Consumatore al proprio Datore di lavoro e all'eventuale Fondo Pensione.

1.4 L'accettazione del finanziamento verrà comunicata da Figenpa al Cliente mediante conferma scritta o tramite supporto durevole. L'invio di tale documentazione determinerà la conclusione del contratto con la conseguente messa a disposizione delle somme richieste, nei termini e nelle modalità indicate nei successivi articoli delle presenti condizioni generali.

1.5 Il Contratto è regolato, oltre che dalle condizioni economiche di cui al Modulo Secci, che costituisce il frontespizio della Proposta contrattuale e forma parte integrante e sostanziale della stessa, anche dalle norme e condizioni seguenti.

2. Oggetto del contratto e costi del Finanziamento

2.1 Figenpa, in caso di esito positivo delle Attività di cui al precedente articolo e di ogni ulteriore verifica come prevista per legge come, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, in ambito di contrasto al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo, si impegna a corrispondere al Cliente, a mezzo assegno circolare o bonifico bancario l'importo totale del credito al netto di eventuali somme, versate da Figenpa a terzi su richiesta del Cliente stesso.

2.2 Laddove il Cliente richieda il pagamento dell'importo totale del finanziamento in data antecedente a quella di decorrenza riportata sul Modello Secci e nel Prospetto economico, accetta che sulle somme versate Figenpa applichi degli interessi di pre-ammortamento calcolati al TAN contrattuale previsto.

2.3 Il Cliente si impegna a restituire attraverso mandato irrevocabile di pagamento rilasciato al proprio datore di lavoro, l'importo totale dovuto pari all'importo del credito oltre interessi ed ogni costo connesso. I costi del credito ed i costi connessi al finanziamento sono contenuti nel Modulo Secci e nel Prospetto economico che costituiscono parte integrante, sostanziale e frontespizio del contratto.

2.4 L'accettazione del mandato irrevocabile di pagamento da parte del Datore di lavoro è requisito necessario per l'approvazione, da parte di Figenpa, della presente proposta di contratto.

3. Rimborso del Finanziamento

3.1 Il finanziamento è rimborsato dal Datore di lavoro (di seguito anche "Mandatario"), che è obbligato, in virtù del mandato irrevocabile conferito dal Cliente, a trattenere mensilmente dalla retribuzione del Cliente l'importo della rata indicata nel Modulo Secci, a decorrere dal mese successivo al conferimento del mandato irrevocabile, sino alla totale estinzione del finanziamento, ed a versare tale somma, senza interruzione, a Figenpa entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui si è verificata la scadenza della rata, a mezzo bonifico bancario a favore del conto corrente con IBAN: IT 77 F 02008 01401 000040409523 intestato a Figenpa S.p.A.

3.2 Laddove, per qualsiasi motivo diverso dalla cessazione del rapporto di lavoro per cui si applica quanto previsto al successivo art. 3.3, il Datore di lavoro dovesse interrompere il versamento delle rate a favore di Figenpa sarà responsabilità del Cliente provvedere personalmente al pagamento delle rate fino alla totale estinzione del finanziamento mediante bonifico bancario o versamento RID sul conto corrente di cui al precedente art. 3.1

3.3 In caso di interruzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo, il finanziamento verrà rimborsato utilizzando gli importi del trattamento di fine rapporto come previsto nel successivo articolo 4.

3.4 In qualsiasi momento, nel corso del rapporto, il Cliente ha diritto di ricevere da Figenpa, su propria richiesta e senza spese, copia del piano di ammortamento del finanziamento secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

4. Garanzia

4.1 Il finanziamento è garantito, ed il finanziamento delle rate avverrà attraverso la delegazione irrevocabile di quote della retribuzione con un mandato irrevocabile di pagamento dal cliente conferito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1723, secondo comma, del Codice Civile al proprio Datore di lavoro e la cui accettazione, da parte di quest'ultimo è condizione necessaria per l'approvazione.

4.2 Il Cliente fin da ora conferisce mandato irrevocabile di pagamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1723 secondo comma, del Codice Civile al Datore di Lavoro e al Fondo Pensione affinché, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, effettuino il pagamento del trattamento di fine rapporto intestato al Cliente a favore di Figenpa nei modi previsti al precedente art. 3.1

5. Conseguenza del ritardato o mancato Pagamento

5.1 Il ritardato o mancato pagamento di una o più rate del finanziamento, può avere gravi conseguenze per il Cliente, quali a titolo esemplificativo:

- Azioni di recupero, anche giudiziali, del credito, con conseguente applicazione delle spese così come determinate nel modulo SECCI;
- Applicazione degli interessi di mora pari al tasso annuo applicato al contratto (T.A.N.) e comunque non superiori alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto. Detti interessi maturano sulla quota capitale scaduta ed impagata, senza bisogno di costituzione in mora, con decorrenza dal giorno della scadenza e fino al momento dell'effettivo pagamento.
- Segnalazioni negative nelle banche dati creditizie eventualmente interrogate nella fase di istruttoria e/o di delibera del prestito.
- Decadenza del beneficio del termine (in caso di due o più rate scadute e impagate) con obbligo di dover rimborsare in un'unica soluzione l'intero debito residuo. In tale caso gli interessi moratori verranno calcolati sulla quota capitale delle rate scadute e non pagate e sulla quota capitale residua al momento della decadenza. In entrambi i casi gli interessi saranno calcolati con divisore fisso 365 su base annua e sugli stessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

6. Oneri e spese

6.1 Le spese indicate nel "Modello Secci" e "Prospetto Economico" di cui al frontespizio della presente richiesta e qualsiasi altro onere di qualunque genere, ivi compresi quelli fiscali inerenti e/o conseguenti al presente contratto, sono ad esclusivo carico del Cliente, salvo quanto diversamente disposto da norme fiscali inderogabili.

7. Diritto di Compensazione

7.1 Quando esistono tra Figenpa ed il Cliente più rapporti di qualsiasi genere o natura ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.

7.2 In presenza di più rapporti di Finanziamento o tra Figenpa e il Cliente, Figenpa, al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'articolo 1186 C.c. o al prodursi di eventi che possano incidere sul recupero del credito vantato, si riserva il diritto di valersi della compensazione tra crediti e debiti afferenti ai suddetti rapporti ancorché non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità.

8. Rimborso anticipato

8.1 Dopo l'erogazione del saldo, il Mandante, a seguito di richiesta scritta a Figenpa, ha facoltà di rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto.

8.2 Ove eserciti la facoltà di rimborso anticipato, Il Mandante ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi non ancora maturati. In caso di rimborso anticipato totale o parziale, Figenpa provvederà a decurtare dall'ammontare da rimborsare, gli interessi e gli eventuali costi dovuti per la vita residua del contratto ai sensi dell'art. 125- sexies del D.Lgs. n. 385/1993. In tal caso, la decurtazione applicata sarà effettuata in considerazione della durata residua del finanziamento, eseguendo un calcolo - secondo il metodo di riduzione progressiva - in funzione dell'incidenza degli interessi nominali per il periodo di ammortamento non goduto rispetto agli interessi totali del finanziamento (c.d. curva degli interessi). Gli ONERI e IMPOSTE, NON sono oggetto di rimborso.

8.3 In caso di rimborso anticipato totale o parziale, Figenpa ha diritto ad un equo indennizzo per eventuali costi collegati al rimborso anticipato del prestito. L'indennizzo, non può essere superiore:

- All' 1,00% dell'importo rimborsato in anticipo se la durata residua del prestito è superiore ad un anno.
- Allo 0,5% dell'importo rimborsato in anticipo se la durata residua del prestito è pari o inferiore ad un anno.
- In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Mandante avrebbe pagato per la durata residua del contratto di finanziamento. Inoltre, il suddetto indennizzo non è dovuto se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000,00 euro.

9. Cessione del Credito

9.1 Figenpa potrà cedere i diritti derivanti dal presente contratto, con le relative garanzie Di tale cessione potrà essere data eventualmente comunicazione, anche successivamente al perfezionamento della stessa.

9.2 Il Cliente può sempre opporre alla Cessionaria tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre a Figenpa.

10. Modifica Unilaterale delle condizioni Contrattuali e portabilità

10.1 Figenpa si riserva il diritto, in caso di giustificato motivo e comunque a fronte dell'approvazione del Cliente, di modificare le condizioni contrattuali inizialmente previste.

10.2 La modifica non può riguardare, in alcun caso, i tassi di interesse.

10.3 Figenpa comunicherà al cliente per iscritto, la proposta di modifica unilaterale del contratto con preavviso di due mesi. La modifica si intende approvata se il Cliente non recede dal contratto entro la data prevista di applicazione della modifica. Il Cliente, in caso di recesso, avrà diritto all'applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente applicate.

10.4 Il Cliente ha diritto di trasferire il Contratto (portabilità) presso un altro soggetto erogante senza pagare alcuna penalità né onere di qualsiasi tipo in ogni caso previsto dalla Legge al tempo vigente.

11. Foro Competente, Tentativo di Conciliazione e Organo di vigilanza

11.1 Il Foro competente a risolvere eventuali controversie che possano sorgere tra il Cliente e Figenpa in occasione o in dipendenza di questo contratto è quello di residenza o domicilio del Cliente.

11.2 Il Cliente e Figenpa si riservano la possibilità di concordare di adire un diverso organismo di conciliazione anch'esso iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010.

11.3 In ogni caso il tentativo di conciliazione può essere esperito dalle parti anche rivolgendosi all'Arbitro Bancario Finanziario secondo la normativa specifica di riferimento.

11.4 Figenpa è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma.

12. Utilizzo della firma elettronica qualificata (FEQ)

12.1 Il Cliente può sottoscrivere la presente proposta anche tramite l'apposizione della Firma Elettronica Qualificata fornita dal certificatore scelto dal Figenpa ("FEQ"), nell'apposito Elenco dei Certificatori istituito e tenuto a cura dell'Agenzia per l'Italia Digitale ("Certificatore"), e riconosce che il rilascio del certificato qualificato da parte del Certificatore non costituisce alcun obbligo per il Finanziatore di concludere questo Contratto.

12.2 Il Cliente dichiara di essere consapevole e di accettare che, nel caso di utilizzo di Firma Elettronica Qualificata (FEQ), lo stesso dovrà avvalersi esclusivamente di firma digitale fornita dal certificatore scelto dal Finanziatore e che otterrà gli esemplari dei contratti sottoscritti nonché evidenza di ogni altro documento sottoscritto, al termine dei processi di firma mediante scarico sul dispositivo utilizzato o invio, al suo indirizzo di posta elettronica, della documentazione stessa.

12.3 Se il Cliente intende sottoscrivere il presente Contratto tramite Firma Elettronica Qualificata (FEQ), il Cliente riconosce che i documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi a questo contratto e agli altri moduli ivi previsti, se sottoscritti con Firma Elettronica Qualificata (FEQ), soddisfano il requisito della forma scritta ex art. 1350 c.c. ed hanno la stessa validità legale dei documenti cartacei sottoscritti con firma autografa in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (cd. "Codice dell'Amministrazione Digitale").

13. Comunicazioni Periodiche

13.1 Figenpa invierà al Cliente, almeno una volta l'anno tramite comunicazione scritta all'indirizzo di residenza od a quello del domicilio dichiarato dal Cliente, o mediante altro supporto durevole, le comunicazioni sull'andamento del rapporto mediante un rendiconto. In mancanza di opposizione scritta entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, la stessa si intende approvata. In ogni momento del rapporto il Cliente ha il diritto di cambiare la propria scelta relativa alla modalità di comunicazione utilizzata da Figenpa per l'invio delle comunicazioni periodiche, inviandone apposita richiesta scritta a Figenpa mezzo di lettera raccomandata AR o Pec.

14. Reclami e Composizione Stragiudiziale delle Controversie

14.1 Il Cliente può presentare un reclamo a Figenpa S.p.A. secondo le seguenti modalità tra di loro alternative:

- Con lettera raccomandata A/R a Figenpa S.p.A. - Ufficio Reclami, Viale Brigate Partigiane 6/3 – 16129 Genova (GE);
- Mediante telefax al n. 010.5745537 all'attenzione dell'Ufficio Reclami;
- Per posta elettronica all'indirizzo: reclami@figenpa.it;
- Per posta elettronica certificata all'indirizzo: figenpa@legalmail.it;
- Mediante compilazione del form presente sul sito www.figenpa.it, sezione RECLAMI.

14.2 Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure rivolgersi a Figenpa S.p.a. o consultare i www.Figenpa.it o www.arbitrobancariofinanziario.it. In caso di invio di reclamo mediante sistema che non certifichi la data, la comprovazione dell'invio e dell'avvenuta ricezione da parte di Figenpa S.p.a. resta ovviamente a carico del Cliente.

14.3 Il Cliente e Figenpa S.p.A., per l'esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere:

- Al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto a Figenpa S.p.A.;
- Oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

15. Recesso dal contratto

15.1 Il Cliente ha la facoltà di esercitare il proprio diritto di recesso entro 14 giorni a decorrere dalla data di perfezionamento del presente contratto.

15.2 La comunicazione di recesso deve essere spedita, entro il termine di 14 giorni sopra indicato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Figenpa S.p.a. Viale Brigate Partigiane 6/3, 16129 Genova (GE), avendo cura di specificare il numero del contratto e le proprie generalità. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante posta elettronica certificata all'indirizzo e - mail: figenpa@legalmail.it o via fax al n. 010 5745537.

15.3 Se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il Mandante, entro trenta (30) giorni dall'invio della comunicazione di cui al comma precedente, è tenuto a restituire alla Figenpa tutte le somme eventualmente ricevute a qualsiasi titolo.

15.4 In caso di mancata restituzione nel termine dei 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso, il Cliente è tenuto a rimborsare, oltre agli importi sopra indicati, tutte le spese, anche legali, purché debitamente documentate, sostenute da Figenpa per il recupero del proprio credito oltre agli interessi di mora al tasso indicato nel Modello SECCI.

FIRMA	LUOGO E DATA	IL CLIENTE
		↓
FIRMA	APPROVAZIONE SPECIFICA DI ALCUNE CLAUSOLE CONTRATTUALI	
	Ai sensi e per gli effetti degli articolo 1341 comma 2 e dell'articolo 1342 C.C., il Cliente dichiara di approvare specificatamente le clausole sulle quali è stata richiamata la sua attenzione:	
	1. Premesse; 2. Oggetto del contratto e costi del Finanziamento; 3. Rimborso del Finanziamento; 4. Garanzia; 5. Conseguenza del ritardato o mancato Pagamento; 6. Oneri e spese; 7. Diritto di Compensazione; 9 Cessione del Credito. 10. modifica unilaterale delle condizioni contrattuali; 11. Foro Competente e tentativo di conciliazione; 12. Utilizzo della firma elettronica qualificata; 15. Recesso dal contratto.	
	LUOGO E DATA	IL CLIENTE
		↓

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

IL PRESENTE DOCUMENTO NON IMPEGNA CONTRATTUALMENTE IL CONSUMATORE E IL FINANZIATORE. SI PREGA DI PRENDERE VISIONE DELLE AVVERTENZE

1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO DEL CREDITO
IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE

FINANZIATORE	Figenpa S.p.A. Iscritto all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n.159 Numero iscrizione RUI ISVAP 000203387 Codice Fiscale e Registro Imprese di Genova: 03401350107
INDIRIZZO	Sede legale: Genova, viale brigate partigiane 6/3
TELEFONO	010 57.45.51
EMAIL	info@figenpa.it / figenpa@legalmail.it
FAX	010 57.45.538
SITO WEB	www.figenpa.it

IDENTITÀ E CONTATTI DELL'INTERMEDIARIO DEL CREDITO

INTERMEDIARIO DEL CREDITO	L'INTERMEDIARIO DEL CREDITO È IL SOGGETTO TERZO RISPETTO AL FINANZIATORE A CUI IL CLIENTE SI È LIBERAMENTE E DISCREZIONALMENTE RIVOLTO AI FINI DELLA RICHIESTA AL FINANZIATORE DELLA CONCESSIONE DEL PRESTITO INDICATO NEL PRESENTE DOCUMENTO. IL RICORSO DA PARTE DEL CLIENTE ALL'INTERMEDIARIO DEL CREDITO NON È IN ALCUN MODO OBBLIGATORIO NÉ AI FINI DELLA RICHIESTA NÉ AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL PRESTITO.
----------------------------------	---

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

TIPO DI CONTRATTO DI CREDITO	Finanziamento di piccolo importo ("Finanziamento"), Massimo € 10.000,00, rimborsabile mediante mandato irrevocabile del Consumatore al Datore di lavoro e di quote della retribuzione (compreso il trattamento di fine rapporto, in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro).
IMPORTO TOTALE DEL CREDITO <i>LIMITE MASSIMO O SOMMA TOTALE DEGLI IMPORTI MESSI A DISPOSIZIONE DEL CONSUMATORE</i>	€ Detto importo si intende al netto di qualsiasi costo, spesa, onere e commissione a carico del Cliente.
CONDIZIONI DI PRELIEVO <i>MODALITÀ E TEMPI CON I QUALI IL CONSUMATORE PUÒ UTILIZZARE IL CREDITO</i>	L'importo totale del credito sarà erogato dal Finanziatore previo esito positivo, a suo insindacabile giudizio, dell'attività istruttoria entro 15 giorni dalla data di richiesta. Il Consumatore può utilizzare immediatamente tutto il credito a seguito dell'erogazione dell'importo totale del credito (netto) che avviene tramite assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario
DURATA DEL CONTRATTO DI CREDITO	mesi - Scadenza:
RATE ED, EVENTUALMENTE, LORO ORDINE DI IMPUTAZIONE	Importo fisso della rata mensile trattenuta dall'Ente datoriale direttamente dallo stipendio, in virtù di un mandato irrevocabile conferito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1723, secondo comma, codice civile. Il finanziamento prevede un piano di ammortamento cosiddetto alla "francese" in cui la rata fissa mensile comprende una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. IL CLIENTE PAGHERÀ GLI INTERESSI E/O LE SPESE NEL SEGUENTE ORDINE: I pagamenti effettuati dal Cliente saranno imputati dal Finanziatore secondo il seguente ordine: <ul style="list-style-type: none"> • spese legali; • interessi moratori; • interessi e commissioni contrattuali; • capitale.
IMPORTO TOTALE DOVUTO DAL CONSUMATORE <i>IMPORTO DEL CAPITALE PRESO IN PRESTITO, PIÙ GLI INTERESSI E I COSTI CONNESSI AL CREDITO</i>	€ L'Importo Totale Dovuto dal Consumatore rappresenta la somma totale oggetto di restituzione da parte del Consumatore, comprensiva dell'importo totale del credito, degli interessi di cui alla successiva sezione 3 "Costi del Credito".
GARANZIE RICHIESTE <i>GARANZIE CHE IL CONSUMATORE DEVE PRESTARE PER OTTENERE IL CREDITO</i>	Il Mandato è convenuta pro solvendo, ossia il Cliente è chiamato a pagare a fronte di un mancato invio, parziale o totale, della rimessa mensile della quota da parte dell'amministrazione Mandataria, a causa di insolvenza o per qualsiasi altra ragione, compresa l'interruzione del rapporto

di lavoro.
VINCOLO DEL TFR
Il TFR ed ogni altro emolumento o indennità da corrispondersi al momento della cessazione del rapporto sono vincolati a garanzia dell'estinzione dell'eventuale residuo debito

3. COSTI DEL CREDITO

COSTI DEL CREDITO

TASSO DI INTERESSE	T.A.N. (Tasso Annuo Nominale) Fisso per tutta la durata del prestito pari al %
TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG) COSTO TOTALE DEL CREDITO ESPRESSO IN PERCENTUALE, CALCOLATA SU BASE ANNUA, DELL'IMPORTO TOTALE DEL CREDITO IL TAEG CONSENTE AL CONSUMATORE DI CONFRONTARE LE VARIE OFFERTE	TAEG pari al % Il TAEG è calcolato sulla base di quanto disposto dall'articolo 121 del D.Lgs 385/93 e dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del suddetto articolo dalla Banca d'Italia. IPOTESI UTILIZZATE PER IL CALCOLO DEL TAEG <ul style="list-style-type: none"> l'importo totale del credito si intende utilizzato per intero alla data di decorrenza del prestito. gli intervalli di tempo intercorrenti tra le date utilizzate nei calcoli sono espressi in anni o frazioni di anno. Si assume che un anno sia composto da 365 giorni (366 giorni per gli anni bisestili), 12 mesi, ciascuno composto dagli effettivi giorni di calendario. il risultato del calcolo è espresso almeno fino alla seconda cifra decimale. Se la cifra decimale seguente è superiore o uguale a 5, la cifra del precedente decimale è aumentata di uno. DATA DI DECORRENZA DEL FINANZIAMENTO La data di decorrenza corrisponde alla data erogazione da parte del Finanziatore.
PER OTTENERE IL CREDITO O PER OTTENERLO ALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI OFFERTE È OBBLIGATORIO SOTTOSCRIVERE: UN'ASSICURAZIONE CHE GARANTISCA IL CREDITO	NO
E/O UN ALTRO CONTRATTO PER UN SERVIZIO ACCESSORIO	NO

COSTI CONNESSI

EVENTUALI ALTRI COSTI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI CREDITO	ONERI ERARIALI	€ 16,00
COSTI IN CASO DI RITARDO NEL PAGAMENTO TARDARE CON I PAGAMENTI POTREBBE AVERE GRAVI CONSEGUENZE PER IL CONSUMATORE (AD ESEMPIO LA VENDITA FORZATA DEI BENI) E RENDERE PIÙ DIFFICILE OTTENERE ALTRI CREDITI IN FUTURO	INTERESSI DI MORA Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore interessi di mora al tasso pari al T.A.N. contrattuale entro il limite previsto per i tassi soglia pro tempore previsti dalla legge n. 108/1996	

4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

DIRITTO DI RECESSO IL CONSUMATORE HA IL DIRITTO DI RECEDERE DAL CONTRATTO DI CREDITO ENTRO QUATTORDICI GIORNI DI CALENDARIO DALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO	Il diritto di recesso, esercitabile entro 14 giorni di calendario, decorre dalla data di perfezionamento e si esercita con l'invio di una comunicazione scritta alla sede legale di Figenpa mediante lettera raccomandata A/R oppure mediante invio di posta elettronica certificata all'indirizzo figenpa@legalmail.it oppure via Fax al numero 010 5745537. Se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il Cliente è tenuto al rimborso - entro 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione sopra indicata - di qualsiasi importo eventualmente erogato al cliente o in nome e per conto dello stesso nonché di qualsiasi costo irripetibile corrisposto a terzi a qualunque titolo.
RIMBORSO ANTICIPATO IL CONSUMATORE HA IL DIRITTO DI RIMBORSARE IL CREDITO ANCHE PRIMA DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO, IN QUALSIASI MOMENTO, IN TUTTO O IN PARTE IL FINANZIATORE HA DIRITTO A UN INDENNIZZO IN CASO DI RIMBORSO ANTICIPATO	SI In conformità all'art. 125-sexies TUB, il Consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi per la vita residua del Contratto di credito. SI In conformità all'art. 125-sexies TUB, in caso di estinzione anticipata del finanziamento il Finanziatore ha diritto ad un indennizzo per i costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, pari a: - 1% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del Contratto di credito è superiore a un anno, ovvero - 0,5% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del Contratto di credito è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Consumatore avrebbe pagato per la vita residua del Contratto di credito. L'indennizzo non è dovuto se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore ad € 10.000.
CONSULTAZIONE DI UNA BANCA DATI SE IL FINANZIATORE RIFIUTA LA DOMANDA DI CREDITO DOPO AVER CONSULTATO UNA BANCA DATI, IL CONSUMATORE HA IL DIRITTO	SI

ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

<i>DI ESSERE INFORMATO IMMEDIATAMENTE E GRATUITAMENTE DEL RISULTATO DELLA CONSULTAZIONE</i> <i>IL CONSUMATORE NON HA QUESTO DIRITTO SE COMUNICARE TALE INFORMAZIONE È VIETATO DALLA NORMATIVA COMUNITARIA O È CONTRARIO ALL'ORDINE PUBBLICO O ALLA PUBBLICA SICUREZZA</i>	
<i>DIRITTO A RICEVERE UNA COPIA DEL CONTRATTO</i> <i>IL CONSUMATORE HA IL DIRITTO, SU SUA RICHIESTA, DI OTTENERE GRATUITAMENTE COPIA DEL CONTRATTO DI CREDITO IDONEA PER LA STIPULA</i> <i>IL CONSUMATORE NON HA QUESTO DIRITTO SE IL FINANZIATORE, AL MOMENTO DELLA RICHIESTA, NON INTENDE CONCLUDERE IL CONTRATTO</i>	SI Figenpa richiede la ricevuta della consegna della documentazione contrattuale. Per ulteriori informazioni si rinvia alla "Guida IL CREDITO AI CONSUMATORI IN PAROLE SEMPLICI" disponibile sul sito internet www.figenpa.it , oppure nelle Filiali di Figenpa e negli uffici commerciali degli intermediari del Credito eventualmente intervenuti.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI IN CASO DI COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI

a) Finanziatore	
Iscrizione	Figenpa S.p.a. è iscritta all'Albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB con numero di iscrizione n. 159.
Autorità di controllo	Banca di Italia, con sede in Via Nazionale 91 - 00184 Roma
b) Contratti di credito	
Esercizio del diritto di recesso	Il diritto di recesso, esercitabile entro 14 giorni di calendario, decorre dalla data di perfezionamento del contratto e si esercita con l'invio di una comunicazione scritta alla sede legale di Figenpa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante invio di posta elettronica certificata all'indirizzo figenpa@legalmail.it oppure via Fax al numero 010 5745537. Se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il Cliente è tenuto al rimborso - entro 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione sopra indicata - di qualsiasi importo eventualmente erogato al cliente o in nome e per conto dello stesso nonché di qualsiasi costo irripetibile corrisposto a terzi a qualunque titolo.
Legge Applicabile al contratto di credito e/o foro competente	Al contratto, redatto in lingua italiana, si applica la legge e la giurisdizione italiana. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra Figenpa e il Cliente con riferimento al contratto, il Foro territorialmente competente è quello di residenza o domicilio eletto dal Cliente.
Lingua	Le informazioni sul contratto saranno comunicate in lingua italiana.
c) Reclami e ricorsi	
Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi	<p>Il Mandante può presentare un reclamo a Figenpa S.p.A. secondo le seguenti modalità tra di loro alternative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con lettera raccomandata A/R a Figenpa S.p.A. - Ufficio Reclami, Viale Brigate Partigiane 6/3 – 16129 Genova (GE); - mediante telefax al n. 010.5745537 all'attenzione dell'Ufficio Reclami; - per posta elettronica all'indirizzo: reclami@figenpa.it. - per porta elettronica certificata all'indirizzo: figenpa@legalmail.it - mediante compilazione del form presente sul sito www.figenpa.it, sezione RECLAMI. <p>Se il Mandante non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure rivolgersi a Figenpa S.p.a. o consultare i siti www.Figenpa.it o www.arbitrobancariofinanziario.it. In caso di invio di reclamo mediante sistema che non certifichi la data, la comprovazione dell'invio e dell'avvenuta ricezione da parte di Figenpa S.p.a. resta ovviamente a carico del Mandante.</p> <p>Il Mandante e Figenpa S.p.A., per l'esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto a Figenpa S.p.A.; - oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

PRESA
VISIONE

IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È FORNITO AL FINE DI SODDISFARE SPECIFICHE ESIGENZE DI TRASPARENZA VI INVITIAMO A LEGGERE ATTENTAMENTE LE INFORMAZIONI IN ESSO CONTENUTE ED A SOTTOSCRIVERE COPIA DEL MEDESIMO PER AVVENUTA CONSEGNA.

DATA _____

IL CLIENTE
